

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE IN CONFORMITÀ  
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.**

**INDICE**

- 1. Oggetto del regolamento e principi generali**
- 2. Costituzione e quantificazione del "Fondo Risorse Finanziarie" (FRF)**
- 3. Calcolo "Quota per l'innovazione" (QI)**
- 4. Calcolo "Incentivo per Funzioni Tecniche" (IFT)**
- 5. Personale partecipante alla ripartizione dell' "Incentivo per Funzioni Tecniche" (IFT)**
- 6. Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro**
- 7. Ripartizione dell' "Incentivo per Funzioni Tecniche" (IFT) per singolo intervento tra le varie attività**
- 8. Distribuzione e liquidazione dell' "Incentivo per Funzioni Tecniche" (IFT)**
- 9. Decurtazioni dell'incentivo ~~al personale interessato~~**
- 10. Onere per l'iscrizione professionale**
- 11. Garanzia dei Crediti Formativi Professionali (CFP)**
- 12. Assicurazioni**
- 13. Rinvio dinamico**
- 14. Norme abrogate**
- 15. Revisioni periodiche del Regolamento**
- 16. Pubblicità**
- 17. Entrata in vigore**



## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento e principi generali e definizioni**

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito alla determinazione e all'utilizzo del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, il generico termine "**intervento**" indica opere o lavori, servizi e forniture.

## **Art. 2**

### **Costituzione e quantificazione del "Fondo Risorse Finanziarie" (FRF)**

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2, l'Amministrazione, a valere su ogni stanziamento di previsione della spesa per opera o lavori, servizi e forniture, destina ad un apposito "**Fondo Risorse Finanziarie**" (FRF) nella misura non superiore al 2 per cento sull'importo dell'**intervento** posto a base di gara all'interno del quadro economico.
2. La percentuale effettiva del "Fondo Risorse Finanziarie" (FRF) è calcolato sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizioni eventualmente previste per gli interventi, da affidare separatamente all'appalto principale, in ogni caso al netto dell'IVA e delle spese tecniche.
3. Il "Fondo Risorse Finanziarie" (FRF) è aumentato dalle somme destinate a finanziare le singole procedure di gara per lavori, forniture e servizi degli enti convenzionati con l'Unione, che si avvalgono della Centrale Unica di Committenza, nella gestione delle procedure di gara. In tale fattispecie il Responsabile unico dell'appalto assume l'atto di liquidazione sulla base della disciplina vigente nel singolo ente e trasferisce all'Unione le somme destinate ad incentivare l'espletamento delle funzioni in capo alla centrale unica.
4. Vengono definite le seguenti percentuali massime, e comunque specificamente determinate, nel provvedimento di approvazione del Quadro Economico relativo all'affidamento dell'intervento:

<b>Classe di importo LAVORI</b>	
<b>CLASSE</b>	<b>Per importi</b>
1	da 40.000,00 € a 999.999,99 €
2	da 1.000.000,00 € a 1.999.999,99 €
3	da 2.000.000,00 € ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (5.350.000 €)
4	pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria (5.350.000 €)
<p>La soglia di rilevanza comunitaria di cui alla presente tabella è periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	
<b>Classe di importo SERVIZI</b>	
<b>CLASSE</b>	<b>Per importi</b>
1	da 40.000,00 € a 499.999,99 €
2	da 500.000,00 € a 999.999,99 €
3	da 1.000.000,00 € a 2.999.999,99 €
4	pari o superiori a 3.000.000,00 € a

<b>Classe di importo FORNITURE</b>	
<b>CLASSE</b>	<b>Per importi</b>
1	da 40.000,00 € a 499.999,99 €
2	da 500.000,00 € a 999.999,99 €
3	da 1.000.000,00 € a 2.999.999,99 €
4	pari o superiori a 3.000.000,00 € a

In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singolo intervento non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione della quota per la classe inferiore per l'importo massimo di predetta

classe. (La norma di cui sopra vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore comporti uno stanziamento minore del fondo. Ad esempio,

- per un'opera da € 999,999,99 avremmo € 999,999,99 X 2 % = € 20.000,00 di fondo;
- per un'opera da € 1.010.000,00 avremmo € 1.010.000,00 X 1.8 % = € 18.180,00 di fondo.)

L'applicabilità degli incentivi nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Si precisa che il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, è previsto soltanto negli appalti di forniture o servizi di particolare complessità, ovvero di importo superiore a 500.000 euro, come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, par. 10.1, di seguito riportato:

*“Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:*

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.”.*

**Per acquisti di beni e servizi tramite l'adesione a convenzioni CONSIP e a convenzioni di piattaforme regionali IntercentER la quota di incentivo è ridotta del 50 %.**

Il "**Fondo Risorse Finanziarie**" (FRF) è composto:

- dall'**“Incentivo per Funzioni Tecniche” (IFT)**, destinato ai dipendenti che partecipano alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario nonché tra i loro collaboratori tecnici o amministrativi;

- dalla **“Quota per l'Innovazione” (QI)**, destinata agli acquisti di cui all'art. 3.

5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base di gara, relativi al Fondo Risorse Finanziarie, saranno inseriti nel Quadro Economico del costo preventivato del Lavoro, del Servizio o della Fornitura. In sede di Approvazione del Progetto da porre come documentazione di gara si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da stanziare.

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività Specifica (di cui alla colonna 2 delle tabelle A e B del successivo art. 7), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

8. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 2 delle tabelle A e B del successivo art. 7), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

9. Di norma ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 40% della corrispondente aliquota. La restante quota del 60% viene riconosciuta a responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

10. L'aliquota, di cui al precedente comma, destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta o incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 2 delle tabelle A e B del successivo art. 7), detratta della quota assegnata ai collaboratori.

11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs, 50/2016 e smi, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del "Fondo Risorse Finanziarie" (FRF) di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 3**

#### **Calcolo "Quota per l'Innovazione" (FI)**

1. La Quota per l'Innovazione, pari al 20 % (venti per cento) del Fondo Risorse Finanziarie di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da

altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. La **Quota per l'Innovazione**, come sopra determinata, viene calcolata su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnata ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettata ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata all' **"Incentivo per Funzioni Tecniche"** (IFT) e non saranno contabilizzate in nessuna percentuale all'interno della quota per l'innovazione;

5. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici.

6. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente/funziionario apicale dei settori tecnici.

#### **Art. 4**

##### **Calcolo "Incentivo per Funzioni Tecniche" (IFT)**

1. L'Incentivo per Funzioni Tecniche è pari all'**80%** (ottanta per cento) del **"Fondo Risorse Finanziarie"** (FRF) di cui all'art. 2 del presente regolamento. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per gli interventi (lavori, servizi e forniture) finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, la parte destinata all' **"Incentivo per Funzioni Tecniche"** (IFT) è pari al **100%** (cento per cento).

2. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, alla Centrale Unica di Committenza (CUC) viene destinata una quota massima del **25 %** dell' **"Incentivo per Funzioni Tecniche"** (IFT);

## **Art. 5**

### **Personale partecipante alla ripartizione del “Incentivo per Funzioni Tecniche” (IFT)**

1. Ai fini della ripartizione dell’ “Incentivo per Funzioni Tecniche” (IFT), il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate nel successivo articolo 7, in particolare:

- a. Soggetti addetti alla programmazione di spesa per gli investimenti (art. 21 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- b. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- c. Verificatore progettuale (art. 26 comma 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- d. Soggetti addetti alla predisposizione e controllo delle procedure di appalto;
- e. Direzione lavori (art. 101 comma 1 e 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i):
  - Direttore dei lavori (art. 101 comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
  - Direttore operativo (art. 101 comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
  - Ispettore di cantiere (art. 101 comma 5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
  - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 101 comma 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- f. Direttore dell’esecuzione dell’appalto – per servizi e forniture: (art. 101 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- g. Collaudatore statico - per lavori (art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- h. Collaudatore Tecnico amministrativo – per lavori (art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- i. Verificatore di conformità amministrativa - per servizi e forniture: (art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i);
- j. Verificatore dei requisiti ex art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i;
- k. Loro collaboratori tecnici amministrativi.

2. I Responsabili Unici del Procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Area cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Dirigente, se presente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi

preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

## **Art. 6**

### **Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro**

1. Il dirigente/responsabile dell'Area/servizio interessato, prima dell'avvio della fase programmatoria, individua con apposito provvedimento un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e a seguire:

- a. Conferisce i restanti incarichi di cui all'art. 5 comma 1;
- b. Individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c. Suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo intervento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alle tabelle relative all'articolo 7 comma 1;
- d. Indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- e. Assegna i tempi per il compimento delle attività.

2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

## **Art. 7**

### **Ripartizione dell' "Incentivo per Funzioni Tecniche" (IFT) per singolo intervento tra le varie attività**

1. Relativamente ai criteri di ripartizione dell'incentivo di cui al precedente articolo 4, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali minime e massime:

<b><u>TABELLA A</u></b> <b><u>RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (80% DEL FONDO - FRF)</u></b> <small>(art. 113 del Dlgs 50/2016 e smi)</small> <b><u>LAVORI, OPERE E MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u></b>		
<b>1.</b> <b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2.</b> <b>ATTIVITA SPECIFICA</b>	<b>3.</b> <b>%</b>
<b>RESPONSABILE UNICO DELELPROCEDIMENTO (RUP)</b>	<b>Programmazione della Spesa</b>	<b>2</b>
	<b>RUP</b>	<b>35</b>
	<b>Attività di Verifica Progetto</b>	<b>3</b>

<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>Predisposizione e controllo degli atti di gara</b>	<b>25</b>
<b>ESECUZIONE E COLLAUDO</b>	<b>Ufficio della Direzione Lavori</b>	<b>30</b>
	<b>Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione</b>	<b>3</b>
	<b>Collaudo Statico</b>	<b>2</b>
<b>Eventuali composizioni dell'Ufficio della Direzione dei Lavori:</b>		<b>Quote parti relative alle figure dell'Ufficio della Direzione dei Lavori (%)</b>
<b>Composizione di tipo 1</b>		<b>100 di cui</b>
<b>Direttore Lavori (obbligatorio)</b>		<b>100</b>
<b>Composizione di tipo 2</b>		<b>100 di cui</b>
<b>Direttore Lavori (obbligatorio)</b>		<b>70</b>
<b>Direttore Operativo - tecnico (eventuale)</b>		<b>30</b>
<b>Composizione di tipo 3</b>		<b>/</b>
<b>Direttore Lavori (obbligatorio)</b>		<b>60</b>
<b>Direttore Operativo - Coord. Sicurezza in fase Esecutiva - CSE (eventuale)</b>		<b>40</b>
<b>Composizione di tipo 4</b>		<b>100 di cui</b>
<b>Direttore Lavori (obbligatorio)</b>		<b>55</b>
<b>Direttore Operativo - tecnico (eventuale)</b>		<b>15</b>
<b>Direttore Operativo - Coord. Sicurezza in fase Esecutiva - CSE (eventuale)</b>		<b>30</b>
<b>Composizione di tipo 5</b>		<b>100 di cui</b>
<b>Direttore Lavori (obbligatorio)</b>		<b>47</b>
<b>Direttore Operativo - tecnico (eventuale)</b>		<b>16</b>
<b>Direttore Operativo - Coord. Sicurezza in fase Esecutiva - CSE (eventuale)</b>		<b>25</b>
<b>Ispettore di Cantiere (eventuale)</b>		<b>12</b>

**TABELLA B**  
**RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (80% DEL FONDO - FRF)**  
(art. 113 del Dlgs 50/2016 e smi)

**SERVIZI E FORNITURE**

1. ATTIVITA' GENERALE	2. ATTIVITA SPECIFICA	3. %
	<b>Programmazione della Spesa</b>	<b>5</b>

DEL PROCEDIMENTO (RUP)	RUP	25
	Attività di Verifica Progetto	5
AFFIDAMENTO	Predisposizione e controllo degli atti di gara	25
ESECUZIONE E COLLAUDO	Direzione Esecuzione Contratto	35
	Verifica di Conformità	5

**TABELLA C**  
**RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (25 %**  
**DEL FONDO - FRF)**

(art. 113 del Dlgs 50/2016 e smi)

***Centrale Unica di Committenza***

1. ATTIVITA' GENERALE	2. ATTIVITA SPECIFICA	3. % Min. REL.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) DI GARA	RUP	25
	Attività di Verifica Progetto e controllo atti di gara	5
AFFIDAMENTO	Redazione degli atti afferenti alla procedura di gara	25
	Pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale dell'Unione e trasmissione al servizio preposto dei documenti propedeutici alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità e di comunicazione eventualmente previsti per l'affidamento dei contratti pubblici	5
	Predisposizione documentazione e analisi documenti di gara appalto relativi al GDPR "Regolamento europeo della privacy 679/2016"	15
	Cura di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 201	5
	Mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico-progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative, tramite confronto diretto con il responsabile del	2

	<b>procedimento del Comune</b>	
	<b>Gestione chiarimenti in merito alla procedura sia a risposta di quesiti da parte di operatori economici sia per propria iniziativa, dandone comunicazione sulle Piattaforme di acquisto telematiche utilizzate</b>	<b>3</b>
	<b>Gestione del sub- procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/2016</b>	<b>5</b>
	<b>Verifica requisiti ex art 80 e ex art 83 D.lgs. 50/2016 in capo alle ditte aggiudicatarie</b>	<b>10</b>

2. La ripartizione dell' **“Incentivo per Funzioni Tecniche”** è operata dal Dirigente/Responsabile di Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

3. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

4. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto anche sull'importo della perizia di variante e suppletiva a lordo del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

### **Art. 8**

#### **Distribuzione e liquidazione dell' “Incentivo per Funzioni Tecniche” (IFT)**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente, nei seguenti momenti:

a. Per i dipendenti che svolgono le funzioni di programmazione degli investimenti, di RUP e loro collaboratori: il 50 % entro quarantacinque giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il restante 50% entro quarantacinque giorni dalla data del Certificato di collaudo o di Regolare esecuzione o Verifica di conformità amministrativa;

b. Per i dipendenti che svolgono attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50 % entro quarantacinque giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il restante 50% entro quarantacinque giorni dalla data del Certificato di collaudo o di Regolare esecuzione o Verifica di conformità amministrativa;

- c. Per i dipendenti che svolgono attività di controllo delle procedure di gara o compiti da Centrale Unica di Committenza per conto di altri Enti e loro collaboratori: il 50 % entro quarantacinque giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il restante 50% entro quarantacinque giorni dalla data del Certificato di collaudo o di Regolare esecuzione o Verifica di conformità amministrativa;
- d. Per i dipendenti che svolgono attività di direzione lavori o di direzione per l'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50 % entro quarantacinque giorni dall'emissione del Certificati di pagamento, rapportata all'entità dei certificati stessi, il restante 50% entro quarantacinque giorni dalla data del Certificato di collaudo o di Regolare esecuzione o Verifica di conformità amministrativa;
- e. Per i dipendenti che svolgono attività di collaudo e loro collaboratori: entro quarantacinque giorni dall'approvazione del Certificato di collaudo o di Regolare esecuzione o Verifica di conformità amministrativa.

## **Art. 9**

### **Decurtazioni dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del DLgs 50/2016 e smi, l'incentivo in questione deve essere ridotto in caso di incremento dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 7) a cui sono ascrivibili i ritardi.
3. Qualora l'incremento dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata mediante la seguente relazione matematica:

$$\mathbf{I_r = I_t - [(\Delta t/t) * I_t]}$$

Dove:

**I<sub>r</sub>** = Incentivo ridotto (comunque I<sub>r</sub> non mai inferiore al 90% di I<sub>t</sub>)

**I<sub>t</sub>** = Incentivo totale dovuto

**t** = termine contrattuale (durata in gg)

**Δt** = ritardo colpevole (durata in gg)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetta a penale per ritardo.

## **Art. 10**

### **Onere per l'iscrizione professionale**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati di:

- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e smi (relativamente alle attività di architettura e ingegneria);
- Progettista in materia di Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e smi;
- Verificatore di progetti, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 e smi (relativamente alle attività di architettura e ingegneria);
- Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016 e smi;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell'art. 91 del Dlgs 81/2008 e smi;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/2008 e smi;
- Collaudatore Tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e smi;
- Collaudatore Statico, ai sensi della Legge 1086/1971.

## **Art. 11**

### **Garanzia dei crediti formativi professionali (CFP)**

1. L'Amministrazione dovrà provvedere alla formazione professionale dei dipendenti, inoltre dovrà garantire ai dipendenti iscritti negli Albi professionali il minimo dei Crediti Formativi Professionali annui per poter esercitare la professione di cui all'art. 7 del DPR 137/2012 "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011".

2. Per i soli dipendenti abilitati all'esercizio delle attività di Coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, l'amministrazione dovrà garantire l'aggiornamento periodico di legge (quinquennale) per l'esercizio di tale attività a favore dell'ente.

## **Art. 12 Assicurazioni**

1. Per le assicurazioni dei dipendenti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, il quale stabilisce che "*sono a carico delle stazioni appaltanti le*

*polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".*

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 13 Rinvio dinamico**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate di diritto per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali;

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 14 Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 15**

##### **Revisioni periodiche del regolamento**

1. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza annuale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema, nonché le eventuali modifiche normative intervenute.

#### **Art. 16 Pubblicità**

1. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – regolamenti, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013.

#### **Art. 17 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione.